Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 6 settembre — Numero 210

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 / Altri avvisi . . . . » 0,80 — per ogni linea di colonna e spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto-legge 31 agosto 1922, n. 1210, contenente provvedimenti per rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre volgente, n. 208, all'art. 2, linea 7ª, dopo le parole «al Credito agrario per il Lazio» sono state omesse, per inesattezza della copia trasmessa, le parole *alla Federazione per il credito agrario nelle Marche*, che si trovano nel testo originale del R. decreto-legge suaccennato.

Così pure nella pubblicazione dell'altro R. decreto-legge 29 agosto 1922, n. 1211, che reca provvedimenti in materia di concessione delle terre a favore di Enti o di Associazioni agrarie, avvenuta nella stessa *Gazzetta*, all'art. 3, linea 2ª, è stampato «pronuncie definitive di *scadenza*», invece di «pronuncie definitive di *decadenza*», come è detto nel testo originale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non siano ap-

provati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni arbitrali mandamentali istituite con R. decreto 3 aprile 1921, n. 331 rimangono in funzioni per dirimere le controversie derivanti dall'applicazione del comma *c*) dell'art. 6 del predetto decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1202 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli uffici esecutivi del registro, bollo, tasse e demani della città di Messina sono variate e risultano dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze

Art. 2.

L'Ufficio del registro della suddetta città assume la denominazione di « Ufficio degli atti civili e giudiziari ».

Art. 3.

L'Ufficio del demanio della stessa città assume la denominazione di « Ufficio del demanio e delle concessioni governative ».

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1° della legge 11 agosto 1921, n. 1081, la media delle riscossioni degli Uffici infradescritti viene determinata come segue:

per l'Ufficio degli atti civili e giudiziari L. 1,343,338;
id. delle successioni e bollo L. 1,144,459;
id. del demanio e delle concessioni governative L. 625,533.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° settembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

TABELLA di riparto dei servizi tra gli Uffici del registro, bollo, tasse e demanio della città di Messina.

I.

Uffici degli atti civili e giudiziari.

A) Aziende dello Stato:

1. Registrazione degli atti pubblici privati e giudiziari e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.
2. Credito fondiario.
3. Bollo speciale sui provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione.
4. Tasse a debito; riscossioni delle multe e spese di giustizia in materia civile; e pagamento delle spese di giustizia in materia civile.
5. Dritti catastali su certificati, copie ed estratti.
6. Depositi per revocazione e per cassazione di sentenze.
7. Vendita di valori bollati (parte) e delle marche pel servizio metrico.
8. Entrate eventuali dell'Amministrazione delle tasse.
9. Prodotti gabellari.

B) Aziende speciali:

1. Cassa del notariato.

II.

Ufficio delle successioni e del bollo.

A) Aziende dello Stato:

1. Tasse di successione e tasse e diritti accessorii.

2. Tasse di manomorta ed accessorie.
3. Bollo a punzoni e visto per bollo.
4. Tutte le tasse di bollo ed assimilati (pubblici spettacoli, profumerie, specialità medicinali, vini e liquori, oggetti preziosi, trattorie, inserzioni sui giornali, linee tramviarie, automobilistiche e di navigazione, bagni lusso e scambi, giuochi e scommesse, contributo alla pubblica beneficenza, ecc. ecc..
5. Tasse in surrogazione del bollo e del registro.
6. Vendita di valori bollati (parte).
7. Entrate eventuali dell'Amministrazione delle tasse.

B) Aziende speciali:

1. Marche turistiche.

III.

Ufficio del Demanio e delle concessioni governative.

A) Aziende dello Stato:

1. Tasse sulle concessioni governative ed assimilate (sola eccezione la riscossione dei diritti di segreteria, sugli atti in forma pubblica amministrativa).
2. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
3. Tasse sul pubblico insegnamento.
4. Tasse ciclistiche, automobilistiche, sugli autoscafi, ecc. (intiero servizio).
5. Riscossione delle multe e spese di giustizia in materia penale; e pagamento delle spese di giustizia in materia penale.
6. Ricuperi e rimborsi di spese.
7. Entrate eventuali dell'Amministrazione delle tasse.
8. Demanio pubblico e patrimoniale.
9. Asse ecclesiastico.
10. Fondo culto.
11. Demanio forestale di Stato.
12. Depositi di ogni specie, eccetto quelli per revocazione e cassazione di sentenze.

B) Aziende speciali:

Cassa di previdenza tra gli ufficiali giudiziari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il numero 1209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla semplificazione del servizio di liquidazione dei contributi dello Stato ai Comuni per stipendi agli insegnanti elementari;

Sentito il parere della Commissione parlamentare consultiva di cui all'art. 2 della citata legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri della istruzione pubblica e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I rimborsi e i concorsi dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole in applicazione dell'art. 8 della legge 11 aprile 1886, numero 3798; dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, numero 407; degli articoli 64 e 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dell'art. 41 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono consolidati nella somma liquidata per l'anno 1920, fermo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 agosto 1905, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1905, reg. 30, fog. 100, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Porto Maurizio;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici per il torrente San Lorenzo, detto anche San Lazzaro o rio del Ponte, omesso nell'elenco principale anzidetto;

Visti gli atti della istruttoria compiuta in base al decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, ed al relativo regolamento tecnico amministrativo, approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, sulle derivazioni di acque pubbliche allora vigenti:

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dell'elenco fu presentato reclamo dal signor Carlo Stefano fu Antonio Bartolomeo, il quale avendo coperto un tratto di torrente per edificarvi una rimessa, chiede non essere disturbato nell'opera eseguita;

Considerato che l'opera non riguarda la demanialità del torrente, ma la polizia fluviale e pertanto il reclamo presentato non può essere accolto nella presente sede;

Visti gli art. 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161;

Udito il Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Porto Maurizio, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco suppletivo delle acque pubbliche

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

N. B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente S. Lazzaro denominato anche S. Lorenzo o rio del Ponte	Mediterraneo	San Remo	Dalla sua foce a m. 2000 a monte della medesima.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
come da R. decreto in data 14 maggio 1922
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
RICCIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 22 febbraio 1922 e 27 marzo 1922 dei ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni 22 dicembre 1921 del Consiglio provinciale di Roma nonchè le deliberazioni 15 marzo 1922 della deputazione provinciale di Perugia e 23 febbraio 1922 della deputazione provinciale di Caserta;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Roma di cui all'art. 5 primo comma del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582 risulta formato per l'anno 1922 dai signori:

Avv. cav. Giuseppe Timpanelli, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Cav. avv. Francesco Morrone, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

Cav. Alfonso Grandinetti, ingegnere nel R. Corpo del Genio civile, arbitro ordinario.

Cav. Giuseppe Venditti, ingegnere nel R Corpo del Genio civile, arbitro supplente.

Comm. ing. Vincenzo Russo Spena, arbitro ordinario, e

Comm. ing. Pietro Giannattasio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Caserta.

Ing. Carlo Buscaglia, arbitro ordinario, e

Ing. Osvaldo Ceccarelli, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Ing. prof. cav. uff. Luigi Morosini, arbitro ordinario, e

Ing. comm. Enrico Magnani, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma.

Il Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 29 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari straordinari di Minerbio (Bologna) e Trecastagni (Catania).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Minerbio (Bologna) e Trecastagni (Catania), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito

schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Minerbio (Bologna) e Trecastagni (Catania);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 21 agosto 1922 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Castiglione d'Orcia (Siena).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Castiglione d'Orcia non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto, in data 1° maggio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castiglione d'Orcia è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Seurgus (Cagliari).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Seurgus non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione della finanza e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 18 maggio 1922 con cui venne sciolto, il Consiglio comunale di Seurgus in provincia Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Seurgus è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Milano.

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Milano ha inspirato ostinatamente i suoi atti a finalità di partito, violando, di proposito, disposizioni di legge e qualsiasi norma di saggia economia, così da aprire nel bilancio comunale un enorme disavanzo.

Questa rovinosa gestione della cosa pubblica (cui indarno si opposero richiami e provvedimenti delle autorità di vigilanza e di tutela) e alcuni atteggiamenti degli amministratori in contrasto col sentimento nazionale, hanno determinato nella cittadinanza una forte indignazione che, per lungo tempo contenuta, si è manifestata con gravi tumulti e violenze nei primi giorni di questo mese.

L'allontanamento degli amministratori dalla sede municipale ha ristabilito una calma momentanea, la quale sarebbe di nuovo seriamente compromessa, qualora i medesimi riprendessero la gestione del Comune.

Questa situazione pericolosa per la pubblica tranquillità e disastrosa per l'Azienda comunale, è stata in modo non dubbio accertata anche dalle recenti indagini di un ispettore.

E' quindi indispensabile ed urgente, principalmente per gravi

ragioni di ordine pubblico, come ha pure ritenuto il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano, a norma dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Milano, è sciolto.

Art 2

Il signor gr. uff. Pio Carbonelli, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Consorzio di credito per le opere pubbliche

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

Capitale iniziale L. 100.000.000

Sede in Roma

AVVISO

Si notifica che il giorno 2 ottobre p. v., incominciando alle ore 10, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio sita in via del Tritone, n. 142, alle seguenti operazioni:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nella estrazione dell'ottobre 1921 e rimborsati dal 1° febbraio a tutto giugno 1922.

2. Abbruciamento di cedole scadute e pagate a tutto giugno 1922, e di cedole staccate dai titoli e annullate prima che i titoli stessi fossero posti in circolazione.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione - 3ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento in 35 anni, e cioè:

n. 42 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
» 15 » » » » 5 obbligazioni (2ª urna);
» 45 » » » » 10 » (3ª urna): e così in totale n 102 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 567 obbligazioni per un capitale nominale di L. 283.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Dalla sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Roma, 6 settembre 1922.

Il presidente
A. Beneduce.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

Miceli Renato, capitano, rimosso per mancanza contro l'onore, dal 17 aprile 1922.

Perozzi Pasquale, capitano, rimosso per mancanza contro l'onore, dal 24 aprile 1922.

Con R. decreto del 14 maggio 1922

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dal 1° maggio 1922:

Gardini Pietro — Varese Gaetano — Troyani Umberto — Scolari Felice — Fusco Vincenzo — Venturi Lino — Lapi Emilio — Urbinati Rolando.

Oldani Giulio — Tardini Vincenzo — Manfredi Oreste — Chiera Lorenzo — Bacchi Aldo — Bonicelli Mario — Gentileschi Mario — Mani Giovanni — Curti Domenico — Arena Giuseppe — Meneghetti Antonio — Orzi Guido — Batolo Vladimiro — Camera de Asarta Vittorio — Cipolla Pietro — Virga Giulio.

Bresciani Luigi — Barrile Girolamo — Comune Alberto — Zamboni Attilio — Zaffiro Arcangelo — Nicosia Domenico — Troini Luigi — Campione Giuseppe — Sajeva Angelo — Chamard Luigi — Lanzetti Ettore — Anemone Giovanni — Guidotti Rolandino.

Di Carlo Angelo — Bianchi Umberto — Botta Giovanni — Adaglio Carlo — Pasinetti Carlo — Mari elli Giunio — Antolisei Luigi — Bozzarelli Ambrogio — Gherzi Luigi — Alberti Filippo — Segre Cesare — Barsotti Ugo — Pialorsi Guido — De Renzi Edmondo — Robbi Umberto — De Luca Alberto — Cicognani Ugo — De Scalzi Edilio — Corbellini Guido — Cura Giulio — Da Col Vittorio — Falconieri Giovanni — Boero Attilio — Sotti Luigi — Gemelli Cesare — Taormina Tullo — Giovacchini Ulderico — De Ruvo Paolo — Smeriotto dal Roveri Ettore.

Gandin' Antonio — Segapeli Enrico — Santamato Enrico — Provvisionato Francesco — Ardoino Luigi — Gervasoni Tullio — Pavesi Silvio — Palazzeschi Luigi — Raschi Enrico — Cozzoli Giovanni — Viti Ascanio — Trezzi Eolo Achille — Marengo Silvio — Amodio Luigi — Petragnani Ottavio — Di Dio Egidio — Landi Bino — Petitto Remo — Di Jorio Giovanni — Marrubini Carlo — Del Prete Adolfo — Serino Giacomo — Alemanno Giuseppe — Bassa i Edgardo — Corti Bruno — Parenti Lamberto — Acqua Antonio.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Maggi Giannantonio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 10 aprile 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Sala Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per infermità

temporanee provenienti da cause di servizio dal 26 novembre 1921, è richiamato in servizio dal 16 marzo 1922

Arma di cavalleria

Tenenti colonnelli

Con R. decreto del 2 marzo 1922

Bianchi cav. Tomaso, tenente colonnello di S. M., in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo nell'arma di cavalleria dal 24 febbraio 1922, con decorrenza assegni 1° marzo successivo.

Con R. decreto del 23 maggio 1922:

Bianchi cav. Tomaso, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 24 febbraio 1922 per motivi speciali.

Marchiafava cav. Emilio, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 6 ottobre 1921 che lo collocava in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Boldoni Mario, capitano, in aspettativa dal 16 gennaio 1922 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 maggio 1922 e dal 17 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

CONCORSI

MINISTERO della istruzione pubblica

Direzione generale delle antichità e belle arti

CONCORSO a due posti di alunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 250, è bandito il concorso a due posti di lunno della R. Scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1922-923 con l'assegno di lire italiane 3 00.

L'alunno è rimborsato delle spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì delle spese di viaggi ed esplorazioni, a cui eventualmente parteciperà in Grecia ed in Oriente. A norma del regolamento ha alloggio gratuito nella scuola.

Il termine per presentare le domande di ammissione e i documenti è fissato a tutto il 31 ottobre 1922.

Le domande stesse dovranno essere redatta su carta bollata da L. 2, ed essere indirizzate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre:

il certificato di cittadinanza italiana, con la indicazione precisa di domicilio.

il certificato penale, di data non anteriore ai tre mesi;

il certificato di buona condotta;

la laurea in lettere, conseguita in una Università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso vertiranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica e sopra l'epigrafia e le antichità greche o romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, 30 agosto 1922.

Pel ministro
SICILIANI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Udine	Udine	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Azzano Decimo	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12
Noto	Siracusa	1	Lunedì, martedì, mercoledì, domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Dronero	Cuneo	1	Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Palmi	Palmi	1	Ogni giorno, dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo
Rodi	Lucera	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Rapino	Chieti	1	Sabato dalle ore 9 alle 14
Sestri Ponente	Genova	1	Giovedì dalle ore 8 alle 11
Ragusa Inferiore	Modica	1	Lunedì, martedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Cinaglio	Asti	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14
Salussola	Biella	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Bassignana	Alessandria	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 14
San Pancrazio Salentino	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Trissino	Vicenza	1	Martedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Vignola	Modena	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12
Montese	Modena	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Santa Giuletta	Voghera	1	Giovedì dalle ore 12 alle 18
Sartirana di Lomellina	Vigevano	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Castrocaro, frazione del comune di Terra del Sole e Castrocaro	Firenze	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Bergantino	Rovigo	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12
Nettuno	Roma	1	Sabato e domenica dalle ore 8 alle 11
Tarquinia, già Corneto Tarquinia	Roma	1	Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12
Casello Torinese	Torino	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12
Roure	Pinerolo	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 514) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata (anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante é inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PESARDY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.